

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL PARCO NATURALE ALPI
MARITTIME E IL CLUB ALPINO ITALIANO
GRUPPI REGIONALI PIEMONTE E LIGURIA,
SEZIONI CUNEO E LIGURE**

Premesso

- che l'Ente Parco Naturale delle Alpi Marittime, istituito con Legge Regionale 33 del 14 marzo 1995, abrogata e sostituita dalla Legge Regionale 19 del 29 giugno 2009 ha tra i propri compiti statutari la tutela delle risorse naturali attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni nonché la promozione e la fruizione del territorio con particolare attenzione all'escursionismo in ambiente alpino,
- che il Club Alpino Italiano, Ente di Diritto pubblico, riconosciuto dall'articolo 2 della Legge 26 gennaio 1963 n. 91, come modificata dalla Legge 24 dicembre 1985 n. 776, viene riconosciuto come soggetto che per finalità istituzionali, tradizione e organizzazione promuove lo sviluppo dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale,
- che il Parco Alpi Marittime gestisce un territorio alpino confinante con il Parco nazionale francese del Mercantour e le attività sono fortemente sinergiche con quelle svolte dai soci delle Sezioni del Club Alpino italiano sul territorio,

- che il Parco gestisce anche il Sito di Importanza Comunitaria denominato "Alpi Marittime" e nel complesso il territorio protetto ha una superficie di circa 30 000 ettari, all'interno del quale sorgono 9 rifugi alpini, punti fondamentali per la rete escursionistica che fa capo a circa 400 km di sentieri,
- che risulta di interesse per entrambe le istituzioni conservare questo patrimonio e valorizzarlo in forma sostenibile ai fini escursionistici nel rispetto della conservazione dell'ambiente,
- che in considerazione di quanto sopra le parti, con il presente protocollo intendono instaurare un rapporto di collaborazione in ordine a iniziative e programmi di comune interesse nei campi di attività di seguito specificati,

quanto sopra premesso

tra

l'Ente Parco Naturale Alpi Marittime, con sede in piazza Regina Elena 30, 12010 Valdieri (Cuneo), rappresentato dal Presidente, Gianluca Barale, nato a Cuneo il 10-10-1968 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Ente Parco Naturale Alpi Marittime, di seguito denominato ENTE PARCO

e

il **Club Alpino Italiano, Regione Piemonte**, con sede c/o Regione Piemonte, Assessorato Montagna, corso Stati Uniti 21, 10128 Torino, rappresentata da **Michele Colonna** nato a Savigliano (Cn) il 06/07/1952 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del CAI Regione Piemonte di seguito denominato CAI

e

il **Club Alpino Italiano – Regione Liguria**, con sede in galleria Mazzini 7/3, 16121 Genova, rappresentata da **Gianpiero Zunino** nato a Mondovì (Cn) il 22/08/1943 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del CAI Regione Liguria di seguito denominato CAI

e

il **Club Alpino Italiano, Sezione di Cuneo**, con sede in via Porta Mondovì 5, 12100 Cuneo, rappresentata da **Alberto Gianola** nato a Cuneo il 02/02/1965 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente della Sezione di seguito denominato CAI

e

il **Club Alpino Italiano, Sezione Ligure-Genova**, con sede in galleria Mazzini 7/3, 16121 Genova, rappresentata da **Paolo Ceccarelli** nato a Genova (Ge) il 18/07/1948 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente della Sezione di seguito denominato CAI

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa

Articolo 2 – Obiettivi

Ai fini del presente protocollo d'intesa, le parti si impegnano ad attivare rapporti di reciproca collaborazione sulla base dei seguenti obiettivi

- a) riconoscere il ruolo delle istituzioni firmatarie del presente protocollo, nell'ambito della conservazione e gestione di un patrimonio di strutture e sentieri e più in generale dell'ambiente che caratterizza l'area protetta,
- b) mantenere un continuo e reciproco aggiornamento, anche attraverso periodici incontri, relativamente alle tematiche legate alla gestione di strutture in quota, di sentieri, di frequentazione e di fruizione di un territorio, quale quello del Parco, di grande valore ambientale,
- c) contribuire a far conoscere il territorio del Parco e valorizzare una fruizione sostenibile dello stesso, nonché far conoscere il ruolo delle istituzioni coinvolte a favore del mantenimento del patrimonio naturale e culturale

Articolo 3 – Campi di attività

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo le parti individuano i seguenti campi di attività

- a) SENTIERI E SEGNALETICA
 - Valorizzazione di sentieri all'interno dell'area protetta attraverso interventi di manutenzione e segnalazione Saranno sviluppati tracciati definiti nell'ambito degli strumenti di pianificazione dell'area protetta che propongono un favorevole rapporto tra l'interesse di conservazione ambientale e l'interesse di fruizione sostenibile Sarà evitata e rimossa la segnalazione di sentieri non inseriti nel piano del Parco Saranno valorizzati i sentieri di accesso alle strutture

in quota Per la segnaletica e manutenzione si farà riferimento alle direttive in materia emanate dalle Regione Piemonte e ai manuali che offrono indicazioni e regolano gli interventi

- Implementazione di data base geografici e di applicazioni mirate alla conoscenza del patrimonio escursionistico

b) RIFUGI ED OPERE ALPINE

- Manutenzione del patrimonio immobiliare con particolare attenzione all'inserimento ambientale e all'applicazione di impianti e tecnologie sostenibili, a evitare compromissioni ambientali

- Definizione nell'ambito degli strumenti di pianificazione dell'area protetta delle norme necessarie all'adeguamento ed al miglioramento delle strutture

- Gestione delle strutture nel rispetto dei principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile,

c) ALPINISMO, ALPINISMO GIOVANILE, ESCURSIONISMO, SCIALPINISMO

- Promozione e informazione su un corretto approccio delle attività alpinistiche, di alpinismo giovanile, di escursionismo e di scialpinismo da svolgersi in un'area naturale protetta nel rispetto dell'ambiente ed alla sicurezza nella frequentazione di un territorio alpino

Dovrà essere rivolta particolare attenzione alle attività di formazione e informazione da svolgersi di comune intesa e con reciproca collaborazione

d) TUTELA AMBIENTE MONTANO

- Collaborazione nelle attività di formazione e informazione sulle attività di tutela dell'ambiente montano

e) RICERCA SCIENTIFICA

- Collaborazione nelle attività di ricerca e promozione di aspetti scientifici, storici e culturali da svilupparsi all'interno dell'area protetta e di interesse delle parti

f) SOCCORSO ALPINO

- Data l'importanza del ruolo svolto dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) nonché la particolare posizione del CNSAS all'interno delle strutture del Club Alpino Italiano, definire rapporti di collaborazione nell'ambito delle attività svolte sul territorio dell'area protetta nonché nell'ambito della formazione degli operatori del Parco

g) MANIFESTAZIONI E PUBBLICAZIONI

- Definire di comune intesa manifestazioni all'interno dell'area protetta con particolare attenzione all'elevato valore ambientale nel rispetto dei principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile

- Valorizzare all'interno delle pubblicazioni di ciascuna istituzione gli obiettivi del presente accordo, le attività svolte

e la sinergia di intenti che derivano dall'applicazione del presente protocollo

Le parti si impegnano a portare a conoscenza e a far rispettare quanto definito nel presente protocollo a soggetti gestori di immobili in proprietà, ai propri soci e dipendenti

h) Ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli obiettivi espressi nel precedente articolo

ARTICOLO 4 – GRUPPO DI LAVORO E ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Ai fini della presente convenzione quadro verrà istituito un gruppo di lavoro, che svolgerà un'azione propositiva a sostegno delle attività di sviluppo del protocollo e avrà funzione di coordinamento tra Parco e CAI. Tale gruppo sarà composto da

- 1) 2 rappresentanti Club Alpino Italiano
- 2) 2 rappresentanti Parco Alpi Marittime

Tempi di convocazione saranno determinati di volta in volta dalle parti e a seconda delle necessità. Per dare attuazione alla convenzione il Parco ed il CAI si impegnano ad attivare il gruppo di lavoro collaborando nella definizione di programmi di attività annuali o pluriennali. Attività, programmi specifici e impegni saranno oggetto di successivi e mirati accordi da sottoscrivere tra le parti nel rispetto del presente protocollo d'intesa. Il presente accordo non prevede interventi economici a carico delle parti.

Articolo 5 – PIANO DELLA RETE SENTIERISTICA

Il Parco Alpi Marittime definirà nell'ambito degli strumenti di pianificazione un piano per la rete sentieristica che sarà definito di comune intesa con le parti che sottoscrivono il presente protocollo. Il piano previo monitoraggio e rilievo dell'esistente definirà gli interventi e la gestione dei tracciati, anche con attenzione alla segnaletica. Il piano si coordinerà con gli strumenti già in essere sul territorio regionale e transfrontaliero. Nell'ambito delle prime indicazioni del piano e nelle more dell'approvazione dello stesso saranno definiti primi interventi e compiti delle parti firmatarie dell'accordo, con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria e il mantenimento in efficienza della segnaletica orizzontale e verticale delle tratte che insistono sul territorio dell'area protetta e inserite nel Catasto Regionale dei Sentieri.

Le parti si impegnano ad effettuare di comune intesa e in stretto coordinamento e con cadenza annuale le seguenti attività:

- 1) almeno due interventi all'anno di manutenzione ordinaria, consistente nello sfalcio e taglio della vegetazione invasiva, nello spietramento e nella pulizia del tracciato e delle opere di allontanamento delle acque, da concordare nell'ambito del gruppo di lavoro,
- 2) intervento di ripristino della segnaletica con la posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale su tratte definite nell'ambito del gruppo di lavoro,

- 3) attività di monitoraggio con sopralluoghi e rilievi al fine di monitorare lo stato della segnaletica e dei sentieri all'interno dell'area protetta

Gli interventi saranno oggetto di un piano annuale o pluriennale degli interventi proposti dal gruppo di lavoro e specificatamente e liberamente concordato dalle parti firmatarie

Articolo 6 – IMPEGNI DELLE PARTI

Il Club Alpino Italiano si impegna

- a) a eseguire gli interventi del piano concordato con i propri soci secondo metodologie, tempi e modi definiti nello stesso anche in sinergia con personale dell'Ente Parco,
- b) a tenere informato l'Ente Parco sull'andamento dei lavori,
- c) a fornire assistenza e supporto tecnico nella fase di redazione di eventuali elaborati cartografici che l'Ente Parco riterrà opportuno promuovere,

Il Parco Alpi Marittime si impegna

- a) a mettere a disposizione le conoscenze acquisite sul patrimonio sentieristico all'interno dell'area protetta,
- b) a eseguire gli interventi del piano con i propri dipendenti secondo metodologie, tempi e modi definiti nello stesso anche in sinergia con i soci del Club Alpino Italiano,
- c) a fornire al CAI materiale di consumo e materiale per segnaletica verticale e orizzontale per gli interventi effettuati nell'ambito dei piani di attività

Articolo 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata del presente protocollo d'intesa è pattuito in anni cinque a decorrere dalla data di stipula e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, anche in relazione a progetti e piani di attività, salvo disdetta formale da inviare entro tre mesi dalla data di scadenza annuale

Articolo 8 – NORME FINALI

Le parti dichiarano che la presente convenzione concerne unicamente la regolamentazione di rapporti che non comportano riconoscimenti economici da entrambe le parti e i rapporti che si instaurano escludono consulenze inquadrabili in rapporti professionali o di attività di prestazione d'opera o fornitura comunque assoggettabili a emissione di fattura

Articolo 9 - CONTROVERSIE

In caso di inadempimento agli obblighi assunti con il presente accordo, ciascuna parte può contestare all'altra per iscritto, con lettera in forma raccomandata con ricevuta di ritorno il contenuto dell'inadempimento, specificandone natura e consistenza, indicando l'eventuale danno subito e invitando l'altra parte ad un tentativo di composizione amichevole della vertenza. Qualora la controversia non abbia trovato una bonaria soluzione o in difetto di accordo si dovrà procedere tramite l'Autorità Giudiziaria competente presso il Tribunale di Cuneo

Valdieri, 9 aprile 2014

Club Alpino Italiano - Regione Piemonte

Il Presidente


Michele Colonna



Club Alpino Italiano - Regione Liguria

Il Presidente


Gianpiero Zunino



Club Alpino Italiano - Sezione di Cuneo

Il Presidente


Alberto Gianola



Club Alpino Italiano - Sezione Ligure-Genova

Il Presidente

Paolo Ceccarelli




Parco naturale delle Alpi Marittime

per il Presidente

Il Vicepresidente

Paolo Bottero



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL PARCO NATURALE ALPI
MARITTIME, I GRUPPI REGIONALI CAI DEL PIEMONTE E
DELLA LIGURIA, LE SEZIONI DI CUNEO E LIGURE**

PIANO ATTIVITA' ANNO

Il piano annuale di attività per l'anno _____ prevede i seguenti
interventi

SENTIERI E SEGNALETICA

RIFUGI ED OPERE ALPINE

ALPINISMO, ALPINISMO GIOVANILE, ESCURSIONISMO,
SCIALPINISMO

TUTELA AMBIENTE MONTANO

RICERCA SCIENTIFICA

SOCCORSO ALPINO

MANIFESTAZIONI E PUBBLICAZIONI

ALTRE ATTIVITA'
